

tolo I, capo III della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« A tale magistratura saranno inoltre devolute tutte le controversie che abbiano origine dall'applicazione del presente articolo ».

Su questo articolo l'onorevole Albanese, insieme con gli onorevoli Buonvino, Joele, Rondani, Casolini, Pipitone, Ottorino, Nava Romussi, Scalori e Fera, propone che nel primo comma siano sostituite le parole: « di Messina e di Reggio Calabria » con le altre « dei comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

L'onorevole Albanese ha facoltà di svolgere questo emendamento,

ALBANESE. Le ragioni di equità esposte dalla Commissione e dal relatore valgono per altri comuni oltre che per Reggio e Messina.

Purtroppo anche nei centri urbani di molti paesi (che da questa legge sarebbero esclusi) le difficoltà di dirimere controversie sorte impongono l'estensione di questo provvido ausilio legislativo, che d'altronde fa da moderatore nel contrasto, e sana situazioni eccezionali verificatesi in quel periodo eccezionalissimo dopo il disastro.

Sono certo che Governo e Commissione, compresi di queste esigenze, vorranno accogliere il mio emendamento che mira a parificare nei benefici tutti i paesi parificati nei danni dal disastro tellurico del dicembre 1908, e, certo di vedere esaudita la legittima ed equa richiesta, ringrazio Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, relatore. La Commissione non ha difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Albanese.

Si tratta di una norma di equità che regola i rapporti tra i proprietari del suolo e quelli dell'edificio, e, purchè questa norma sia limitata ai centri urbani, la Commissione, ripeto, non ha difficoltà di accettare l'estensione. Dovrebbe quindi dirsi: « centri urbani indicati nell'elenco, ecc. ».

ALBANESE. Precisamente, il resto rimane invariato come chiaramente risulta dall'emendamento scritto.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 7 con l'emendamento dell'onorevole Albanese, accettato dal Governo e dalla Commissione, sostituendo cioè le parole: « dei

comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » alle altre: « di Messina e di Reggio Calabria ».

(È approvato).

Art. 8.

« Nei comuni, di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, qualora, in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori approvati a norma di legge, o ad una più esatta determinazione degli allineamenti stessi, risultassero necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvederà all'approvazione di esse il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, nonchè, nei comuni indicati nell'articolo 42 della legge suddetta, il delegato del Ministero dei lavori pubblici; previa l'osservanza del procedimento prescritto dall'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

« Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette, il prefetto deciderà in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.

« Ai decreti del prefetto, di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 40 della legge citata ».

(È approvato).

Art. 9.

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ufficio del Genio civile procederà ad una ispezione di tutti gli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte a norma del regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

« Eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del Genio civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano stati ancora iniziati lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, potrà diffidare i proprietari stessi a procedere entro un congruo termine alle demolizioni occorrenti per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche approvate col regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti.

« Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione sarà a loro spese provveduto alle demolizioni in seguito a provvedimento del prefetto, non soggetto a ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.